**Penale Sent. Sez. 1 Num. 23733 Anno 2017**
**Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE**
**Relatore: DI GIURO GAETANO**
**Data Udienza: 19/01/2017**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

NUCERA PAOLO N. IL 21/03/1944

avverso l'ordinanza n. 375/2016 TRIB. LIBERTA' di GENOVA, del 20/09/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. Lino Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udit i difensor Avv.;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l' ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Genova ha confermato l'ordinanza emessa in data 16/08/2016 dal G.i.p. del Tribunale di Genova con cui veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Paolo Nucera, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., per la partecipazione al "Locale" di Lavagna, quale ramificazione dell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, operante nella stessa località e nelle zone limitrofe e con legami con la cosca 'ndranghetista Rodà-Casile di Condofuri (il G.i.p. evidenziava che, in ordine al delitto associativo, era stata annullata una sua precedente ordinanza dal Tribunale del riesame di Genova in data 18/07/2016, in quanto emessa in assenza di richiesta del P.m. sul punto).

Detto Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ripercorre integralmente la motivazione della precedente ordinanza, che, prima di esaminare il compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza genetica, premette che l'indagine di cui al presente procedimento, iniziata nell'autunno 2013, si riallaccia ad altra precedente che già portava alla luce elementi indiziari circa l'esistenza di un gruppo territoriale della 'ndrangheta a Lavagna e da cui emergeva anche lo svolgimento di una riunione nell' Albergo Ambra, di cui era titolare Paolo Nucera, alla quale aveva partecipato tra gli altri Francesco Antonio Rodà ed in cui si era discusso del rafforzamento dei rapporti tra detto gruppo ed altro, sempre 'ndranghetista, di Genova . La ripresa dell' indagine su detto gruppo avveniva, come evidenziato dall' ordinanza impugnata ripercorrendo i passaggi della precedente ordinanza, attraverso intercettazioni anche ambientali nell'albergo in ultimo menzionato, nell' ufficio dell' ex sindaco di Lavagna ed ex deputato Mondello Gabriella, in quello del sindaco Sanguineti Giuseppe, oltre che nelle autovetture di altri indagati. Nel novembre del 2013 la polizia trovava varie armi nascoste dalla vegetazione in un terreno di San Colombano Certenoli, in relazione alle quali dalle intercettazioni era emerso il coinvolgimento di Rodà Francesco Antonio, dei fratelli Nucera, del genero di Paolo Nucera, Arco Massimiliano, e del figlio di Antonio Nucera, Giovanni. Dalla primavera del 2014, in occasione delle elezioni amministrative del 25.5.14, si registrava un'attività fortemente sollecitata dalla coindagata Mondello Gabriella volta alla raccolta di voti per la lista del candidato a sindaco Sanguineti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Giuseppe, uscita vittoriosa grazie all' apporto di circa 500 voti raccolti tra la comunità calabrese di Lavagna tramite Nucera Paolo, all'uopo incaricato dalla Mondello; emergeva, altresì, dalle intercettazioni svolte successivamente a dette elezioni una fervente opera di pressione, tra il 29 ed il 31 maggio 2014 da parte dei Nucera e di altri, con la comprovata consapevolezza del Rodà (come da conversazione ambientale del medesimo con Nucera Paolo del 31.5.14), per l' assegnazione al loro rappresentante in consiglio, Talerico Massimo, di un incarico di rilievo per il soddisfacimento delle aspettative del gruppo – che, come evidenziato dall' ordinanza impugnata, aveva partecipato al sostegno del sindaco per un proprio tornaconto, secondo la logica del voto di scambio – individuato nella delega al demanio e al patrimonio, pur emergendo dalle conversazioni la totale impreparazione ed inadeguatezza del Talerico allo svolgimento di detto incarico. E ciò, come evidenziato da detta ordinanza, nella piena consapevolezza della "mafiosità" di Paolo Nucera e dei suoi complici, emergendo dalle intercettazioni la necessità di mantenere le promesse elettorali nei confronti di personaggi descritti dalla stessa Mondello come "dormienti" in attesa del loro soddisfacimento e dal vicesindaco Barbieri come soggetti da trattare con cura. Senza considerare i commenti del neo sindaco Sanguineti con il vice Sindaco sulla gestione "mafiosa" del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Lavagna e sull' impossibilità di affidarlo ad altri rispetto ai Nucera, che di essi si occupavano (Antonio e Francesco, con la supervisione di Paolo). Apparendo evidente, secondo l'ordinanza *de qua*, il timore che il gruppo ispirava a coloro con cui interagiva sul piano politico, riuscendo così a gestire da anni lo smaltimento dei rifiuti senza incorrere in sanzioni nonostante la segnalazione da parte di due funzionari di attività illecita (con conseguente allontanamento dei medesimi dai rispettivi incarichi).

L'ordinanza impugnata (sempre ripercorrendo le argomentazioni della precedente ordinanza del 18/07/2016) passa, poi, ad evidenziare come dalle indagini sia emerso che detto gruppo, capeggiato da Paolo Nucera e costituito anche dai suoi fratelli Antonio e Francesco ed i loro cugini Rodà tra cui Francesco Antonio, altro non fosse che una ramificazione locale a Lavagna della 'ndrina Rodà/Casile operante nel quartiere San Carlo di Condofuri (RC), dal quale provenivano i Nucera. Come provato dal forte sostegno logistico ed economico – emergente sempre dall' attività di intercettazione - dato ai familiari di esponenti di detta cosca - e precisamente di Antonino Casili, detenuto nella casa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

circondariale di Genova e Giorgio Macrì, detenuto a Voghera - da parte di Paolo Nucera, nel cui albergo erano ospitati senza registrazione, e di Francesco Antonio Rodà, che si occupava del loro accompagnamento a Lavagna, oltre che a Genova ed a Voghera per i colloqui con i congiunti detenuti, nonché dalla consegna di consistenti somme di denaro per i familiari ( in più occasioni trasportate dal Rodà a Condofuri ), oltre che, in misura non accertata, per i detenuti stessi. Le visite di dette persone costituivano, altresì, utili occasioni per avere notizie circa le vicende della casa madre, alle quali sia Paolo Nucera che Francesco Antonio Rodà erano interessati (come emergente dalle conversazioni tra i due captate all' interno della hall dell'Albergo Ambra in data 20.2.14), oltre ad esserne informati, a riprova, secondo i Giudici *a quibus*, della loro affiliazione al gruppo principale.

Dalle indagini emergono, come sottolineato dall' ordinanza impugnata (sempre ripercorrendo i passaggi della precedente ordinanza), altri reati fine rappresentati, nel caso di Francesco Antonio Rodà dall'usura e nel caso dei Nucera dalla gestione dei rifiuti su di un terreno di loro proprietà, con modalità illecite. Sottolinea detta ordinanza come gli stessi dal 2009 fossero diventati subappaltatori del trasporto dei rifiuti solidi urbani ai siti di conferimento da una ditta di Udine, Idealservice, vincitrice dell' appalto della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Lavagna; e ciò dopo una serie di conflitti con i Nucera ed episodi di manomissione dei mezzi della suddetta società, come riferito da un dipendente della stessa e confermato dai titolari della medesima, Rizzi e Fontana. E come nello stoccaggio dei rifiuti che avveniva nell' Eco Centro in località Madonna della Neve si mescolassero, per ragioni di guadagno (essendo il trasporto dei rifiuti indifferenziati pagato a misura rispetto al compenso fisso per i differenziati), rifiuti differenziati con gli indifferenziati conferendo anche rifiuti pericolosi, prima di trasportarli a Scarpino. Come documentato dal sistema di videosorveglianza e segnalato dai due funzionari del Settore ambiente, poi licenziati. Il provvedimento impugnato evidenzia, altresì, come detta attività illecita fosse svolta da Francesco e Antonio Nucera, pur criticando il primo la troppa disinvoltura del secondo, e seguita anche da Paolo, aggiornato dai fratelli, come emergente dalle conversazioni intercettate.

L'ordinanza impugnata, ripercorrendo le argomentazioni della precedente ordinanza, si confronta con i rilievi difensivi secondo cui nel caso di specie difetterebbero le tipiche manifestazioni del "metodo



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mafioso" e secondo cui andrebbero ravvisati in quello che si individua come "voto di scambio" una forma di clientelismo, in quello che si individua come sostegno logistico ed economico alla cosca una mera solidarietà tra parenti e/o compaesani ed in quello che si individua come illegittima acquisizione di concessioni, autorizzazioni di appalti e servizi pubblici, in materia di rifiuti, demaniale e quant'altro, come attività economiche svolte dalle singole famiglie interessate e scevre da connotazioni "mafiose". Nonché col rilievo secondo cui anche la detenzione, il trasporto e l'occultamento delle armi non fossero riconducibili a peculiare esteriorizzazione del "metodo mafioso". Evidenzia, invero, detta ordinanza come nel caso di specie il fatto che i sodali operassero in diversi settori fosse superato dal concorso degli stessi nei delitti concernenti le armi e dal fatto che sia i Nucera che i Rodà si preoccupassero di mantenere i rapporti con la cosca di Condofuri. Inoltre, come il metodo mafioso ed il consequenziale assoggettamento non derivassero da esplicite condotte minacciose ma proprio dalla consapevolezza, emergente dalle conversazioni e dalle condotte di Sanguineti, Mondello e Barbieri, del collegamento del gruppo di Lavagna con la 'ndrangheta calabrese. Come, quindi, in Lavagna operasse detto gruppo, in un ambiente ben consapevole del summenzionato collegamento e della sua pericolosità e perciò intimorito, intervenendo sugli esiti elettorali e assicurando ai partecipi attività economiche, lecite ma illecitamente gestite come lo smaltimento dei rifiuti, ovvero del tutto illecite, come l'attività usuraia ascritta al Rodà. Gruppo, che disponeva anche di armi.

I Giudici *a quibus* sottolineano come dalle indagini emerga chiaramente il ruolo di capo di Paolo Nucera. Al medesimo, invero, si rivolgevano gli altri in caso di problemi, come risulta dalle intercettazioni successive alla notizia giornalistica sul rinvenimento delle armi ( da cui emerge il timore che sulle armi fossero rinvenibili le impronte sia dell'Arco che di Giovanni Nucera che le avevano toccate nel trasporto ); ed era il medesimo a trattare con i politici , prima e dopo le elezioni, quando si poneva il problema Talerico. Era con lui che Francesco Antonio Rodà concordava il supporto ai parenti dei detenuti di 'ndrangheta. Era lo stesso ad essere informato dai fratelli Antonio e Francesco, non di rado in disaccordo tra loro, sulla gestione dell'Eco Centro e sulle questioni relative allo smaltimento dei rifiuti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L'ordinanza impugnata sottolinea come il presente procedimento vada distinto dal precedente, relativo alla partecipazione associativa di Paolo Nucera fino al 2012, il cui dibattimento veniva chiuso il 13.7.2016 (la cui sussistenza aveva indotto il P.m., in un primo momento, a non chiedere, come si è visto, l'applicazione della misura custodiale per il reato associativo), concernendo il ruolo "apicale" svolto dal medesimo dopo detta data e quindi negli ultimi anni nel suddetto contesto associativo ("locale" di Lavagna). E, a fronte dei più recenti rilievi difensivi, la stessa ordinanza a) ribadisce il clima di intimidazione esistente nel Comune di Lavagna e non solo, emergente dalle conversazioni intercettate, che portava alla proroga della stazione di trasbordo dei rifiuti per non scontentare il gruppo facente capo ai Nucera, pur essendo tutt'altro che soddisfacente la gestione della stessa, e all'allontanamento dei funzionari che avevano segnalato gli illeciti, b) sottolinea come il rinvenimento di un cospicuo quantitativo di armi ed il rapporto del gruppo con la 'ndrangheta calabrese, sopra evidenziato, rendano il timore per il gruppo e per la sua mafiosità, pur in assenza di minacce dirette, non frutto di fantasia, c) evidenzia, infine, come il ruolo apicale di Paolo Nucera nel "locale" di Lavagna emerga dall'autorevolezza del suo intervento nei vari settori.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Paolo Nucera, tramite i suoi difensori, lamentando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen.. La difesa evidenzia : - come nel caso di specie si trascuri che la Corte di appello di Genova, pronunciandosi sulla sussistenza del "locale" di 'ndrangheta di Lavagna, la abbia esclusa; - come le intercettazioni svolte presso il Comune di Lavagna evidenzino meri pettegolezzi o semplici opinioni e senza dubbio dalle stesse non possa evincersi la mafiosità dei soggetti di cui si parla; - come la proroga della stazione di trasbordo dei rifiuti si giustifichi non nel timore di ritorsioni dei Nucera, ma nel fatto che il Comune non abbia altre aree utilizzabili a quello scopo; - come le armi non siano in alcuna connessione con l'esercizio di controllo del territorio o di intimidazione; - come sia irrilevante, sotto il profilo dell'appartenenza alla cosca, che Paolo Nucera con altri amici o parenti calabresi parli di vicende giudiziarie di persone di comune conoscenza; - come non possano essere considerati sostegni ai detenuti e alle loro famiglie l'accompagnamento da parte di Francesco Nucera, fratello di Paolo, di una sua figlioccia al carcere di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Voghera a trovare il coniuge ed il pagamento alla stessa di cento euro ovvero i pagamenti fatti dal Rodà o da Antonio Nocera a chi si occupava dei loro anziani genitori; - come un viaggio all'anno nella terra natia non possa considerarsi un contatto "funzionale" con le cosche di Condofuri e/o del Reggino; - come non vi sia alcun collegamento tra l'attività del Rodà e quella dei Nucera; - come l'ordinanza sia del tutto illogica e contraddittoria nella "lettura che fornisce di circostanze non assolutamente riconducibili a condotte mafiose".

I difensori insistono, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'1/04/2010, Rv.247206). Senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'11/03/1998,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 ).

Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella dell'ordinanza genetica, componendo insieme ad essa un unico e coerente corpo argomentativo, procede ad una valutazione completa e logica di tutto il materiale investigativo, in una visione di insieme e non parcellizzata, confrontandosi con tutte le censure mosse dalla difesa ed in parte riproposte in questa sede.

Il ricorso oggetto di esame, invece, sotto il profilo della violazione di legge, tende a prospettare un rivisitazione degli elementi fattuali, preclusa in questa sede a fronte di una completa e non manifestamente illogica ricostruzione non solo dell' esistenza di una ramificazione locale di 'ndrangheta nel territorio di Lavagna, ma anche della partecipazione associativa con ruolo apicale di Paolo Nucera, quale quella di cui all'ordinanza impugnata, come analiticamente riportata sopra nel fatto, previa disamina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, delle sommarie informazioni testimoniali acquisite e comunque della complessa attività di polizia giudiziaria svolta.

Quanto al primo profilo, che peraltro è l'unico ad essere impugnato, il Tribunale del riesame evidenzia il timore che il gruppo dei calabresi, che trovava il suo nucleo principale nei Nucera e in Francesco Antonio Rodà (il quale aveva, si badi bene, partecipato alla riunione nell'albergo di cui era titolare Paolo Nucera, in cui risulta essersi discusso del rafforzamento dei rapporti tra la coalizione di Lavagna ed altro gruppo, sempre 'ndranghetista, di Genova), incuteva nei confronti di tutti coloro con cui interagiva, sia sul piano dei rapporti lavorativi ed economici ( la Idealservice con i suoi titolari e dipendenti, i debitori del Rodà e via dicendo), sia sul piano amministrativo e politico. Gli amministratori locali, invero, nelle loro conversazioni sottolineano la necessità di mantenere le promesse elettorali, secondo la logica del voto di scambio, nei confronti di detto gruppo, al cui rappresentante in Consiglio andava riconosciuto un ruolo di responsabilità nonostante dalle conversazioni intercettate emergesse la sua totale incapacità, e al quale gruppo in nessun modo, proprio per la sua "mafiosità", poteva essere sottratta la gestione dello smaltimento dei rifiuti, pur se condotta in modo illecito. Gruppo, che non solo era armato, come ricostruito nel fatto, ma che si preoccupava di mantenere i contatti con la cosca-madre operante nel quartiere San Carlo di Condofuri, dal quale provenivano i Nucera, e di offrirle *in loco*, e non



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

solo, sostegno logistico ed economico. E che era temuto proprio per il collegamento in ultimo evidenziato, che lo rendeva particolarmente pericoloso e di cui erano ben consapevoli i politici e/o amministratori locali, come sopra evidenziato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione dell' art. 416 *bis* cod. pen. ( nell'ottica della gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen. ) e dell' interpretazione che ne offre questa Corte.

Per la quale, ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015 - dep. 04/08/2015, P.G in proc. Agostino e altri, Rv. 26462301 : fattispecie relativa alle "locali" de "La Lombardia "collegata con 'ndrangheta operante in Calabria).

La difesa, nel sostenere l'insussistenza nel caso di specie di un'associazione mafiosa, ritorna sulla solidarietà umana e familiare nei confronti dei compaesani, sul rapporto di mero clientelismo con i politici locali, sul fatto che i commenti di questi ultimi deriverebbero non da una conoscenza diretta dei fatti ma dall'averlo appreso da atti giudiziari, sull'irrilevanza ai fini associativi della detenzione delle armi e via dicendo, ripercorrendo in modo aspecifico i rilievi già svolti in sede di riesame ed esaustivamente affrontati dall'ordinanza impugnata, come riportato in punto di fatto.

In presenza, quindi, di una coerente valutazione di merito immune da vizi logico-giuridici, del tutto conforme al paradigma normativo che si assume essere violato e quindi resistente allo scrutinio di legittimità, non può costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze degli atti celata sotto forma di "violazione di legge", in quanto esula dai poteri del giudice di legittimità quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, lì 12 MAG. 2017

decisione (Sez. 3, n.3833 del 24/11/2010, dep. il 02/2/2011), dovendosi lo stesso limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'*iter* logico seguito (*ex plurimis*: Sez. 2, n.38803 del 10/10/2008), se, quindi, sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 2, n. 32839 del 09/05/2012).

2. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 1.500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi – ai sensi dell'art. 94, comma 1 *ter*, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 *bis* del citato articolo 94.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co.1-*ter*, disp.att. c.p.p.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale